

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

**Nn. 3859 e 3853-A**

*Relatore* FISICHELLA

## TESTO PROPOSTO DALLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 10 giugno 1999

PER IL

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della  
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni  
(n. 3859)

*approvato dalla Camera dei deputati il 2 marzo 1999 in un testo risul-  
tante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale*

**d'iniziativa dei deputati VELTRONI, MUSSI, FOLENA, SODA,  
MANCINA, DOMENICI e ZANI (5389); CALDERISI, SELVA,  
FRATTINI, URSO, TARADASH, FOLLINI, GARRA e Donato  
BRUNO (5473); REBUFFA e MANZIONE (5500); PAISSAN  
(5567); BOATO (5587); BOATO (5623)**

*(V. Stampati Camera nn. 5389, 5473, 5500, 5567, 5587 e 5623)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 4 marzo 1999*

E PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale (n. 3853)

**d'iniziativa del senatore LUBRANO DI RICCO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1999**

---

*del quale la Commissione propone  
l'assorbimento nel disegno di legge n. 3859*

**INDICE**

Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali .....	Pag. 4
Disegni di legge costituzionale:	
– testo approvato dalla Camera dei deputati (n. 3859) e testo proposto dalla Commissione .....	» 5
– n. 3853, d’iniziativa del senatore Lubrano di Ricco .....	» 10

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: ANDREOLLI)

**Sui disegni di legge nn. 3859 e 3853**

6 maggio 1999

La Commissione, esaminati i disegni di legge,

richiamato il proprio precedente parere favorevole espresso alla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati lo scorso 16 febbraio;

rilevata, peraltro, l'opportunità di alcuni specifici, ulteriori approfondimenti,

## ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge n. 3859, con le seguenti osservazioni:

*a)* con riferimento all'articolo 5, si ritiene indispensabile, al fine di garantire, anche nella fase transitoria, un'effettiva e forte legittimazione al Presidente della Regione, che la sua elezione diretta avvenga a maggioranza assoluta, prevedendo eventualmente un turno di ballottaggio;

*b)* è necessario intervenire sull'attuale disciplina delle incompatibilità e ineleggibilità che è riferita ai soli consiglieri regionali e non risulterebbe applicabile al Presidente della Giunta e agli assessori che, secondo la nuova normativa, possono essere esterni al Consiglio regionale;

*c)* non si condivide l'estensione all'organo esecutivo regionale della prerogativa – tipica dei soli componenti di assemblea legislativa – dell'insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle funzioni, in quanto, dato il carattere prevalentemente amministrativo delle funzioni della Giunta, si creerebbe un'immunità estesa ad atti che per loro natura devono poter essere sottoposti al sindacato dell'autorità giudiziaria;

*d)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di consentire al Presidente della Giunta, in analogia a quanto avviene per il sindaco, di esprimere il proprio voto nel Consiglio regionale.

Per quanto concerne l'abbinato disegno di legge n. 3853, si esprime parere non ostativo alle condizioni e nei limiti in cui esso sia compatibile con il parere espresso sul disegno di legge n. 3859.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE  
N. 3859**

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Disposizioni concernenti l'elezione diretta  
del Presidente della Giunta regionale e  
l'autonomia statutaria delle Regioni**

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 121  
della Costituzione)*

1. Il quarto comma dell'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi e i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica».

Art. 2.

*(Modifica dell'articolo 122  
della Costituzione)*

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 122. - Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e dei componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Disposizioni concernenti l'elezione diretta  
del Presidente della Giunta regionale e  
l'autonomia statutaria delle Regioni**

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 121  
della Costituzione)*

1. **All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:**

**a) al secondo comma, sono soppresse le parole: «e regolamentari»;**

**b) il quarto comma è sostituito dal seguente:**

«Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi **ed emana** i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica».

Art. 2.

*(Modifica dell'articolo 122  
della Costituzione)*

1. *Identico:*

«Art. 122. - Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e **degli altri** componenti della Giunta regionale **nonchè** dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza **per i propri lavori**.

I consiglieri regionali, **il Presidente e i componenti della Giunta regionale** non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta».

Art. 3.

(*Modifica dell'articolo 123 della Costituzione*)

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 123. - Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

*Identico.*

Il Consiglio elegge **tra i suoi componenti** un Presidente e un ufficio di Presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

*Identico.*

**Il Presidente e i componenti della Giunta regionale rispondono degli atti adottati nell'esercizio delle loro funzioni».**

Art. 3.

(*Modifica dell'articolo 123 della Costituzione*)

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi».

Art. 4.

(*Modifica dell'articolo 126 della Costituzione*)

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 126. - Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia, la rimozione, le dimissioni volontarie,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(*Modifica dell'articolo 126 della Costituzione*)

1. *Identico:*

«Art. 126. - Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. **Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale.** Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

*Identico.*

L'approvazione della mozione di sfiducia **nei confronti del Presidente della Giunta**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**l'impedimento permanente o la morte del Presidente della Giunta, salvo che lo statuto regionale disponga altra forma di governo,** comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio».

Art. 5.

(*Disposizioni transitorie*)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali **regionali** ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali. **A tale fine, per l'elezione dei Presidenti delle Giunte regionali si osservano, in quanto compatibili,** le disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali, intendendosi sostituiti i capilista delle liste regionali con i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. **Rimane ferma la presentazione delle liste regionali.** È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato **a tale carica** che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**eletto a suffragio universale e diretto, nonchè la sua rimozione o le sue dimissioni volontarie comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio».**

Art. 5.

(*Disposizioni transitorie*)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali **e si effettua con le modalità previste dalle** disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. **Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali.** È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. **Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale.** È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

2. *Identico.*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;

*b)* nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**  
**N. 3853**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE LUBRANO DI RICCO

---

Art. 1.

1. L'ultimo comma dell'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto con le modalità previste dalla legge statale. Il Presidente nomina e revoca i membri della Giunta tra cittadini esterni al Consiglio aventi i requisiti per l'eleggibilità a consigliere. I provvedimenti di nomina e revoca dei membri della Giunta sono immediatamente efficaci e vengono comunicati al Consiglio nella prima seduta successiva alla loro adozione».

2. Il secondo comma dell'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Viene sciolto in caso di morte, impedimento permanente o dimissioni del Presidente della Giunta regionale o nel caso di dimissioni congiunte della maggioranza dei consiglieri e, comunque, quando non sia in grado di funzionare».



